



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 70

del Consiglio comunale

Oggetto: ARTICOLO 76 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN SCADENZA NEL CORSO DELL'ANNO 2022: CAMPO DA CALCIO SITO IN LOCALITÀ SOLTERI E CAMPO DA CALCIO SITO IN LOCALITÀ SARDAGNA.

Il giorno 31.05.2022 ad ore 18.04 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Bridi Vittorio vicepresidente del Consiglio comunale.

Presenti: vicepresidente **Bridi Vittorio**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

Bosetti Stefano

Brugnara Michele

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

El Barji Assou

Fernandez Andreas

Assenti: consigliere **Bozzarelli Elisabetta**

e consiglieri **Carli Marcello**

Filippin Giuseppe

Frachetti Piergiorgio

Filosi Luca

Fiori Francesca

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maule Chiara

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Merler Andrea

Piccoli Paolo

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Urbani Giuseppe

Zappini Federico

Uez Tiziano

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

e pertanto complessivamente presenti n. 29, assenti n. 11, componenti del Consiglio.

Assente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Bridi Vittorio.

Partecipa la Vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/25 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Comune di Trento è proprietario di numerosi impianti ludico-sportivi, con caratteristiche tecniche e gestionali assai diversificate, tra i quali:

- l'impianto sportivo per il gioco del calcio sito in località Solteri a Trento identificato dalla p.ed. 7214 C.C. Trento, attualmente affidato in gestione al G.S. Solteri, con contratto n. 27052 racc. di data 16 novembre 2015, integrato con contratto n. 31086 racc. concluso il 23 agosto 2021, con scadenza il 30 giugno 2022;
- l'impianto sportivo per il gioco del calcio sito in località Sardagna a Trento identificato dalla p.ed. 664 C.C. Sardagna, attualmente affidato in gestione all'U.S. Sardagna ASD, con contratto n. 27658 racc. sottoscritto in data 6 settembre 2016, integrato con atto aggiuntivo 28927 racc. concluso il 14 giugno 2018, con scadenza il 30 novembre 2022;

rilevato che gli impianti sportivi comunali rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile ai sensi dell'articolo 826, ultimo comma del Codice Civile, come confermato da orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V 26/7/2016 n. 3380), in quanto beni destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive e pertanto beni destinati ad un pubblico servizio;

preso atto che la gestione degli impianti sportivi può essere effettuata oltre che in forma diretta anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva o, nel caso di A.s.i.s., in affidamento diretto a Società in house;

ritenuto che la gestione diretta dell'impianto sportivo da parte del Comune non appare opportuna e conveniente, vista la complessità dell'impianto sportivo e la natura economica del servizio erogato che implicano necessariamente un'organizzazione di natura imprenditoriale legata al perseguimento di un profitto;

rilevato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) nella deliberazione 14 dicembre 2016 n. 1300 ha espressamente sancito che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i. (di seguito Codice dei contratti pubblici) che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e ha incluso la "gestione degli impianti sportivi" nell'Allegato IX del Codice quale appalto di servizi, debba ritenersi non applicabile la previsione di cui all'articolo 90, comma 25 della Legge 289/2002, dettata in un differente contesto normativo, che stabiliva "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";

atteso che per quanto riguarda l'alternativa dell'affidamento a terzi, occorre stabilire in primo luogo se si tratta di un contratto di appalto o di concessione di servizi. A tale riguardo l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nella deliberazione 14 dicembre 2016 n. 1300, ha chiarito che ai fini dell'individuazione della corretta tipologia di procedura di affidamento, ossia di concessione di servizi o di appalto di servizi, sia da considerare la rilevanza economica o meno dell'impianto sportivo da gestire. La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica comporta l'affidamento in concessione del servizio, diversamente si affida il servizio in appalto. Va pertanto chiarito come primo passaggio il tipo di impianto in base alla redditività/rilevanza economica;

rilevato che per "gestione di un impianto sportivo" si intende l'insieme dei compiti volti ad assicurare il funzionamento di un impianto sportivo e l'erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge e, più dettagliatamente, la gestione dell'impianto sportivo comprende le attività di erogazione di servizi sportivi e lo svolgimento di attività connesse, compatibili con l'agibilità dell'impianto, la manutenzione ordinaria di strutture, impianti, attrezzature e degli spazi esterni per tutta la durata dell'appalto o della concessione a fronte della riscossione delle entrate dagli utenti e dello sfruttamento economico e funzionale dell'intero impianto;

atteso che nel settore sportivo sussistono diverse tipologie di impianti sportivi, distinte per bacino d'utenza, per grandezza, per attività alle quali sono deputati. Pertanto la

redditività di un impianto sportivo deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali i costi e le modalità di gestione, le tariffe per l'utenza e le attività praticate ed in ragione di ciò la gestione dei predetti impianti sportivi può essere ascritta alla categoria delle concessioni di servizi;

dato atto che l'Amministrazione affidante deve pertanto effettuare un'analisi articolata al fine di accertare la remuneratività dell'impianto tenendo presenti la scelta organizzativa individuata per soddisfare gli interessi della collettività, le caratteristiche dell'impianto, le specifiche modalità di gestione e i relativi oneri di manutenzione, il regime tariffario (libero ed imposto), nonché la praticabilità di attività accessorie, mettendo in rilievo gli elementi di effettiva valorizzazione della struttura (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 1784/2022);

atteso che, in prossimità della scadenza dei sopra citati contratti per la gestione degli impianti sportivi per il gioco del calcio siti rispettivamente in località Solteri ed in località Sardinia, il competente Progetto Sport ha avviato un'analisi sia tecnica che economica degli impianti sportivi e delle esigenze dell'utenza sportiva che gravita sugli stessi, al fine di valutare la natura del servizio pubblico erogato;

considerato che gli impianti sportivi risultano così composti:

- campo da calcio sito in località Solteri:
 - a) campo da gioco all'aperto dimensione 50 ml x 30 ml attrezzato per la disciplina del calcio con fondo in erba sintetica, dotato di impianto di illuminazione;
 - b) edificio palazzina composto da:
 - n. 2 spogliatoi giocatori con relative docce e servizi igienici;
 - n. 1 spogliatoio arbitro e postazione pronto soccorso con relativa doccia e servizio igienico;
 - n. 1 locale tecnico;
 - n. 1 sala;
 - n. 3 servizi igienici per il pubblico;
 - n. 1 magazzino;
 - n. 1 tribuna prefabbricata in metallo;
 - c) presso l'impianto sportivo è stato installato un impianto fotovoltaico costituito da 21 pannelli da 280 Wp per una potenza complessiva di 5,88 Kwp, un impianto solare termico ed un impianto di rilevazione intrusione dotato di modem GSM con chiamata verso call center della Ronda Atesina;
- campo da calcio sito in località Sardinia:
 - a) campo da gioco 64 ml x 38 ml con fondo in erba sintetica non omologato, dotato di impianto di illuminazione;
 - b) edificio composto da:
 - n. 2 spogliatoi con relative docce e servizi igienici;
 - n. 1 spogliatoio arbitri con servizi igienici;
 - n. 1 deposito di superficie pari a circa 36 m²;
 - n. 1 locale centrale termica;

preso atto che la gestione di impianti sportivi come quelli presi in considerazione si esplica attraverso numerose funzioni quali l'organizzazione tecnica dell'attività sportiva, l'organizzazione e conduzione di corsi, allenamenti, gare ecc., la conduzione edilizia dell'immobile e la relativa manutenzione, l'assistenza sanitaria, la conduzione amministrativa e fiscale, con una gestione organizzativa del servizio da erogare tenendo conto dell'aspetto promozionale, di immagine e del rapporto esterno con l'utenza attuale e potenziale;

considerato che, in vista dei nuovi affidamenti, il Progetto Sport ha predisposto un'analisi economico-gestionale per ciascuno dei due impianti presi in considerazione per stimare le entrate e le uscite previste per la prossima gestione, basandosi sulle risultanze della gestione condotta durante gli affidamenti in scadenza e sulle attese della prossima gestione per entrambi gli impianti sportivi;

verificato che, sulla base di quanto sopra evidenziato ed alla luce dell'analisi dei dati raccolti ed elaborati dal Progetto Sport, il servizio di gestione di entrambi gli impianti sportivi è da ritenersi privo di rilevanza economica trattandosi di impianti che per dimensione e collocazione territoriale, potenzialità delle strutture, costi gestionali di mantenimento, attività effettuabili in relazione alle dotazioni dell'impianto, non presentano, neppure in via potenziale, una redditività tale da consentire la remunerazione dei fattori produttivi e del capitale investito, in quanto non vi sarebbe spazio per un margine di profitto ma, anzi, la conduzione necessita di essere sostenuta da un corrispettivo che l'Amministrazione comunale dovrà corrispondere a fronte dei consistenti costi gestionali;

ritenuto pertanto opportuno, al fine di assicurare la remunerazione dei fattori della produzione e del lavoro, da intendersi quali condizioni necessarie per consentire la gestione del servizio in favore della collettività, prevedere la corresponsione, in favore dei futuri soggetti gestori di entrambi gli impianti sportivi presi in considerazione con la presente deliberazione, di un corrispettivo annuo a carico del Comune di Trento corrispondente al predetto divario tra costi annui previsti ed entrate attese, come risulta dai citati elaborati economici predisposti dal Progetto Sport;

atteso che ove la gestione di un impianto sportivo possa essere qualificata quale appalto di servizi, la stessa deve essere aggiudicata secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sezione IV;

rilevato che trattandosi nei casi di specie di valori sotto soglia, ai sensi dell'articolo 32 dello stesso Codice, l'affidamento del servizio di gestione di entrambi gli impianti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici;

ricordato l'articolo 30 della L.p. 21 aprile 2016 n. 4 secondo cui gli Enti locali possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie;

dato atto che è stata valutata anche la possibilità di gestione di uno o entrambi i campi da calcio in argomento da parte di A.s.i.s., ma tale alternativa non è stata ritenuta economicamente sostenibile e più vantaggiosa per entrambi, dato che il corrispettivo ipotizzato per la relativa gestione affidata a terzi, che sarà posto a base d'asta nelle relative procedure di gara, risulta inferiore alla proposta gestionale presentata da A.s.i.s. con nota prot. n. 120017 del 2 maggio 2022. Tale valutazione, predisposta dal Progetto Sport, è disponibile agli atti del procedimento;

visto l'articolo 76 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che prevede procedure concorrenziali per la scelta del soggetto terzo affidatario della gestione del servizio pubblico, che, in quanto tale, richiede, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera g) della L.r. 2/2018 e s.m., la competenza del Consiglio comunale, salvo rinviare ad atti successivi, di competenza della Giunta comunale e del Dirigente di merito, la definizione dei criteri puntuali di aggiudicazione e la predisposizione degli atti con l'espletamento della gara;

dato atto pertanto che il Progetto Sport provvederà a pubblicare preliminarmente, sul sito dell'Osservatorio Contratti Pubblici della Provincia autonoma di Trento, un Avviso di preinformazione rivolto a tutti gli operatori economici interessati a prendere parte alla procedura di gara, contenente le informazioni essenziali in merito alla stessa ed al servizio da affidare e finalizzata a consentire l'iscrizione degli stessi, qualora non l'abbiano già fatto, nella categoria merceologica del Mepat "Servizi di gestione di impianti sportivi" CPV: 92600000-7 Servizi sportivi;

ritenuto che, in tal modo, si consenta la più ampia partecipazione possibile alla procedura di gara, garantendo una piena tutela della concorrenza;

ritenuto inoltre che, nell'ambito della presente gara, si debba ricorrere all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in considerazione dell'importanza assunta dall'elemento qualitativo nella gestione del presente servizio. Questo consente di premiare maggiormente l'esperienza nella gestione di impianti sportivi e di valutare anche una proposta progettuale che ponga attenzione ad aspetti importanti per l'Amministrazione, quali l'integrazione, la socialità e il coinvolgimento del territorio e della comunità circoscrizionale, con un'offerta rivolta a più fasce di età che non sia solo ludico-sportiva ma anche di socializzazione e di interazione con la cittadinanza, favorendo la sinergia fra più soggetti del tessuto associativo;

atteso che gli articoli 74 e seguenti dello Statuto del Comune di Trento dettano i principi fondamentali dell'attività di erogazione e gestione dei servizi pubblici da parte dell'Amministrazione comunale, con particolare riguardo all'articolo 82 del medesimo Statuto, nel quale sono dettate precise regole relativamente alla gestione dei servizi pubblici in concessione e in appalto;

rilevato che spetta al Consiglio comunale, ai sensi degli articolo 49 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'articolo 8 del vigente Regolamento dei contratti, disporre in merito all'affidamento a terzi, mediante procedura di gara, dell'appalto del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi e pertanto tale previsione si applica anche per gli impianti per il gioco del calcio siti in località Solteri ed in località Sardagna, definendo la necessità di erogare per entrambi un corrispettivo di gestione e sancendo la durata dei relativi affidamenti;

atteso che si ritiene opportuno fissare la durata di entrambi gli affidamenti in 6 anni, decorrenti dalla data di consegna degli impianti sportivi o di avvio dei rispettivi servizi che verrà

comunicata dall'Amministrazione, con opzione di proroga tecnica in favore dell'Amministrazione comunale per un ulteriore anno, al fine di promuovere un servizio gestionale di qualità che garantisca una certa stabilità e continuità temporale;

considerato che, in merito agli indirizzi per la definizione di entrambe le procedure di gara, essendo opportuno ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Consiglio comunale demanderà alla Giunta comunale la relativa approvazione. Ai sensi dell'articolo 53 della L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e dell'articolo 43 dello Statuto comunale (richiamati dal vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, così come da ultimo modificato con deliberazione consiliare 28.07.2021 n. 128), viene infatti demandata alla competenza della Giunta comunale "l'approvazione degli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad eccezione delle trattative private";

preso atto che al Dirigente del Progetto Sport, come si evince dall'articolo 12, comma 4 del vigente Regolamento dei contratti, spetterà l'adozione dei provvedimenti a contrarre, comprensivi dei contenuti di cui agli articoli 7-bis "Provvedimento a contrarre" e 14 "Progetto di contratto" del medesimo Regolamento, nonché la predisposizione e la pubblicazione dei documenti di gara, ivi compresi i necessari atti di prenotazione e/o di impegno di spesa, curando altresì ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della gara e la gestione del successivo contratto;

preso atto che la Commissione consiliare per la Vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione nonché la Commissione consiliare per la Cultura, toponomastica, formazione e sport hanno visionato la presente proposta di deliberazione nella seduta congiunta di data 10 maggio 2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09 marzo 1994 n. 25 e 9 marzo 2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 49 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., richiamato dall'articolo 8 del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Trento, in base al quale al medesimo Organo competono "la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali nonché la scelta delle relative forme gestionali";

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell'articolo 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine di poter avviare quanto prima la procedura di gara relativa all'affidamento della gestione dell'impianto sito in località Solteri data la prossima scadenza della convenzione in essere;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare l'assunzione del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi per il gioco del calcio siti in località Solteri ed in località Sardagna individuando quale forma gestionale, per entrambe le procedure, quella dell'appalto di servizi da affidare a terzi mediante procedura di gara, da espletarsi nel rispetto di tutto quanto indicato in premessa;
2. di approvare, quali elementi inerenti la disciplina generale del servizio, quanto espresso in premessa in merito alla corresponsione di un corrispettivo ed alla durata dell'affidamento dei due impianti sportivi pari a sei anni con opzione di proroga tecnica in favore dell'Amministrazione comunale per un ulteriore anno;
3. di demandare, secondo quanto esposto in premessa, alla Giunta comunale l'approvazione degli indirizzi per la definizione di entrambe le procedure di gara;
4. di demandare, secondo quanto esposto in premessa, al Dirigente del Progetto Sport, l'adozione dei provvedimenti a contrarre, comprensivi dei contenuti di cui agli articoli 7-bis "Provvedimento a contrarre" e 14 "Progetto di contratto" del vigente Regolamento dei contratti, nonché la predisposizione e la pubblicazione dei documenti di gara, ivi compresi i necessari atti di prenotazione e/o di impegno di spesa, curando altresì ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della gara e la gestione del successivo contratto;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA VICESEGRETARIA GENERALE
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Bridi

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ARTICOLO 76 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN SCADENZA NEL CORSO DELL'ANNO 2022: CAMPO DA CALCIO SITO IN LOCALITÀ SOLTERI E CAMPO DA CALCIO SITO IN LOCALITÀ SARDAGNA.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 29

Favorevoli: n. 28 (Angeli, Baggia, Bosetti, Brugnara, Casonato, Chilà, Dal Ri, Demattè, El Barji, Fernandez, Filosi, Fiori, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Guastamacchia, Ianeselli, Lenzi, Maule, Panetta, Pedrotti, Robol, Saltori, Serra, Stanchina, Tomasi, Urbani, Zappini)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Non votanti: n. 1 (Bridi)

Trento, addì 31.05.2022

la Vicesegretaria generale
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 25 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ARTICOLO 76 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN SCADENZA NEL CORSO DELL'ANNO 2022: CAMPO DA CALCIO SITO IN LOCALITA' SOLTERI E CAMPO DA CALCIO SITO IN LOCALITA' SARDAGNA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 17 maggio 2022

Progetto Sport
Il Dirigente
ing. Silvio Fedrizzi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 25 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: ARTICOLO 76 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN SCADENZA NEL CORSO DELL'ANNO 2022: CAMPO DA CALCIO SITO IN LOCALITA' SOLTERI E CAMPO DA CALCIO SITO IN LOCALITA' SARDAGNA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 20.05.2022